



COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N.	323
DEL	31/10/2023

Oggetto:

MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2023 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 160/2023

L'anno 2023 il giorno 31 del mese di Ottobre alle ore 12:00 e seguenti, in Marsciano nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

		Presente / Assente
MELE FRANCESCA	Sindaco	Presente
PILATI ANDREA	Vice Sindaco	Presente
BORZACCHIELLO FRANCESCA	Assessore	Presente
TREQUATTRINI PATRIZIA	Assessore	Presente
TAGLIA MANUELA	Assessore	Assente
GIANNONI DORA	Assessore	Presente

Presenti n: 5

Assenti n: 1

La seduta si svolge con tutti i componenti della Giunta in videoconferenza, tramite la piattaforma "Jitsi Meet", ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica approvato con atto n. 59 del 31/03/2022;

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesca Mele, che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Stefanangeli che redige, altresì, il verbale dell'adunanza con l'ausilio della Sig.ra Donatella Alunni.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 e i relativi allegati;

VISTA la nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 02.05.2023;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02.05.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 e i relativi allegati;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 dell'11.05.2023 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG 2023-2025;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12.05.2023 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'Ente per l'esercizio 2022, ai sensi degli artt. 151 e 227 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 07.10.2022 con la quale è stato approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 11bis del D.Lgs. n. 118/2001;

PREMESSO che:

- l'art. 39 della legge 449/1997, ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1998, n. 482;
- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica; nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 da cui risulta che gli Enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale, adeguando i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima”, affermano: *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”*;

VISTO l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”*;

ACCERTATA, con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 24.01.2023, l'insussistenza di situazioni di eccedenza o soprannumero di personale per l'anno 2023, in relazione alle esigenze funzionali dell'Ente;

VISTO l'articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, il quale ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), strumento di programmazione “trasversale”, che integra i contenuti dei seguenti atti:

- piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6 del D.Lgs. 165/2001), soppresso quale adempimento autonomo dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del DPR 81/2022;
- piano della performance (art. 10 del D.Lgs. 150/2009);
- piano di prevenzione della corruzione (articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- piano organizzativo del lavoro agile (art. 14, comma 1, della legge 124/2015);
- piano delle azioni positive (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);

VISTO il DM 132/2022, che ha individuato i contenuti di massima del PIAO, tra cui:

- a) la Sezione 2: Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, la Sottosezione Performance;

b) la Sezione 3, sottosezione 3.3: programmazione triennale dei fabbisogni di personale, nella quale devono essere integrati (e quindi valutati e considerati nei fabbisogni) i seguenti contenuti:

- la verifica delle eccedenze di personale (ex art. 33 del D.Lgs. 165/2001);
- il piano della formazione del personale;
- la programmazione delle cessazioni dal servizio;
- la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di semplificazione e digitalizzazione dei processi, di esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 160 dell'11.05.2023 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O) per gli anni 2023/2025;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 245 del 10.08.2023 con la quale si è provveduto all'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2023/2025 (Sezione III) – I modifica al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale triennio 2023/2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 233 del 30.03.2023 con la quale il personale dipendente in servizio presso il Comune di Marsciano è stato automaticamente inquadrato nel nuovo sistema di classificazione "Aree", secondo la Tabella B di trasposizione allegata al CCNL del 16.11.2022, a decorrere dal 01.04.2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 219 dell'11.07.2023 con la quale sono stati approvati il mansionario e le schede dei profili professionali del personale dipendente dell'Ente, in attuazione del Titolo III del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022;

ATTESO che:

- successivamente alle predette approvazioni si sono manifestate da parte della struttura ulteriori esigenze e cessazioni non previste al momento della redazione della Sezione del PTFP allegato al PIAO;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Risorse Umane n. 758 dell'11.09.2023 si è preso atto della cessazione dal servizio con decorrenza 18.09.2023 (ultimo giorno di lavoro presso il Comune di Marsciano 17.09.2023) di un dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con il profilo professionale di Funzionario informatico, per assunzione in altro Ente a seguito della vincita di pubblico concorso;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Risorse Umane n. 807 del 25.09.2023 si è preso atto delle dimissioni rassegnate da un dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con il profilo professionale di Funzionario amministrativo, a far data dal 02.10.2023 (ultimo giorno di lavoro presso il Comune di Marsciano 01.10.2023), per assunzione in altro Ente a seguito della vincita di pubblico concorso;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Risorse Umane n. 861 del 12.10.2023 si è preso atto delle dimissioni rassegnate da un dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con il profilo professionale di Funzionario amministrativo, a far data dal 02.11.2023 (ultimo giorno di lavoro presso il

Comune di Marsciano 01.11.2023), per assunzione in altro Ente a seguito della vincita di pubblico concorso;

- in sostituzione delle cessazioni intervenute e alla luce delle valutazioni effettuate dall'Amministrazione sul nuovo assetto organizzativo da dare all'Ente, si ritiene necessario prevedere l'assunzione, a tempo pieno e periodo indeterminato, di n. 3 unità di personale con il profilo professionale di Funzionario amministrativo, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazioni, che verranno assunte mediante ricorso alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 ovvero mediante convenzionamento con graduatoria di altro ente ovvero concorso;
- nell'attesa della definizione delle procedure di cui al precedente punto, si ritiene necessario prevedere intanto l'attivazione di uno scavalco di eccedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, per la durata di 12 ore settimanali, di un'unità di personale con il profilo di Funzionario amministrativo, Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, dal 01.11.2023 al 30.11.2023, presso l'Area Protocollo, archivio, Servizi informatici, Sviluppo economico e commercio, per coadiuvare l'unica unità di personale rimasta ed assegnata a tempo pieno alla struttura;
- analogamente, nell'attesa della definizione delle procedure di reclutamento sopra menzionate, l'Ente si riserva la facoltà di attivare un comando in entrata a norma dell'art. 30 comma 2 sexies e l'art. 70 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- a seguito della cessazione del rapporto di lavoro somministrato di n. 2 Assistenti sociali operanti presso la Zona sociale n. 4, è emersa la necessità di provvedere alla sostituzione di n. 1 unità con il profilo professionale di Funzionario socio assistenziale, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con rapporto di lavoro a tempo parziale (20h settimanali) e periodo determinato, avvalendosi della graduatoria propria approvata con determinazione dirigenziale n. 296 R.G. del 21.04.2023, per il periodo 01.11.2023 – 31.12.2025. Detta assunzione verrà finanziata con il Fondo Home Care Premium;
- a seguito della cessazione di un'unità di personale con il profilo professionale di Funzionario informatico, è emersa la necessità di provvedere alla relativa sostituzione, prevedendo, tuttavia, l'assunzione, a tempo pieno e periodo indeterminato, di un'unità di personale con il profilo di Istruttore informatico, Area degli Istruttori, in quanto profilo più confacente alla necessità di garantire assistenza tecnica agli uffici;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 13, comma 6 del CCNL Funzioni locali 2019/2021 prevede che: *“in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza”*;
- a norma del comma dell'art. 13 suindicato, tali progressioni sono finanziate, anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL;
- in sede di contrattazione collettiva integrativa, le parti sindacali hanno espressamente richiesto all'Amministrazione di valutare tale opportunità come strumento di valorizzazione delle risorse umane presenti nell'Ente, in considerazione anche del fatto che tale istituto non intacca la capacità assunzionale dell'Ente;
- l'Amministrazione ha attentamente valutato tale possibilità e, in funzione delle proprie esigenze organizzative, intende attuare procedure valutative ex art. 13, per consentire la

valorizzazione del personale in servizio. Nello specifico: una procedura di progressione dall'Area degli Operatori esperti (ex cat. B3) all'Area degli Istruttori per un'unità di personale e una procedura di progressione dall'Area degli Istruttori (ex cat. C) all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione per n. 3 unità di personale;

CONSIDERATO che:

- alla luce delle necessità e valutazioni emerse e sopra rappresentate l'Amministrazione comunale intende prevedere nella presente modifica al Piano triennale di Fabbisogno per il triennio 2023/2025, l'assunzione, a tempo determinato e a tempo indeterminato, dei profili professionali indicati negli allegati A e B alla presente deliberazione;
- la diversa allocazione e distribuzione del personale avviene in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali e con il precipuo fine di perseguire la maggiore efficienza amministrativa;

RICHIAMATE le norme in materia di contenimento della spesa di personale di cui all' 1 comma 557, 557 bis e 557 quater, della legge 27/12/2006, n. 296 - come modificato dall'art. 16 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 che ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti – fissa quale valore medio di riferimento da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, quello del triennio 2011/2013, che per questo Ente è pari a € 2.780.768,53 come rilevato da dati di consuntivo;

DATO ATTO che, riguardo alle facoltà assunzionali a tempo indeterminato, l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 16 (c.d. Milleproroghe), ha introdotto significative novità alle modalità di calcolo delle capacità per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa;

DATO ATTO che il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 recante: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" (in GURI - Serie Generalen.108 del 27 aprile 2020), individua valori soglia, differenziati per fascia demografica, determinati attraverso il rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerata al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, a cui corrisponde una diversa capacità assunzionale;

ATTESO che:

- riguardo alle facoltà assunzionali per lavoro flessibile: *l'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78 – convertito dalla Legge 122/2010 - come modificato da ultimo dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, prevede che gli enti pubblici "possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"* ma che tali limitazioni "*non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse*

disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009” e dato atto pertanto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;

- la Deliberazione n. 2/2015 della Corte dei Conti sez. Autonomie interpreta la suddetta norma nel senso che anche gli enti in regola col rispetto delle limitazioni alla spesa del personale ex comma 557, possono assumere personale con rapporto di lavoro flessibile comunque entro il limite del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 e chiarisce “*Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.*”;
- tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; i contratti di formazione e lavoro; i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga, come riportato nella tabella Allegato B);

DATO ATTO che la programmazione delle assunzioni 2023/2025 esplicitata nel presente provvedimento, garantisce:

- il rispetto della previsione del tetto di spesa del personale così come previsto dal L. 296/2006 art. 1 c. 557 e 557-quater e art. 3 c. 5 bis del D.L. n. 90/2014 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, certificato in sede di conto consuntivo 2020;
- il rispetto del limite di spesa delle assunzioni flessibili di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014;
- il rispetto del limite percentuale di spesa del personale fissato dalla tabella n.2 dell’art 5 del DM 17 marzo 2020;

DATO ATTO, altresì, che le assunzioni previste per l’anno 2023 consentono di rispettare il massimo incremento previsto dall’art. 5 del DM 17/3/2020;

PRESO ATTO che il budget per il lavoro flessibile sostenuto da questo Ente è rispettoso del limite fissato dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, che è pari ad Euro 494.309,33;

RILEVATO comunque che ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DM 17/3/2020 la maggiore spesa per l’anno 2023 non rileva ai fini del rispetto del limite alla spesa di personale ex art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006;

RITENUTO quindi nel rispetto delle normative e dei principi sopra richiamati modificare il piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2023/2025 di cui alla Deliberazione Giunta Comunale n. 160 dell’11.05.2023 e alla deliberazione della Giunta comunale n. 245 del 10.08.2023, come indicato negli allegati alla presente deliberazione, al fine di rendere coerente gli strumenti di programmazione con i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali

di questo Ente e per il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività, con le capacità di bilancio con il piano della performance;

DATO ATTO che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione corrente e del bilancio pluriennale;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti allegato alla presente come parte integrante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, a mente del quale, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

TENUTO CONTO che la definizione di dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dei servizi e degli uffici è un atto strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli effettivi fabbisogni dell'ente, come tali mutevoli nel tempo e suscettibile di conseguenti aggiornamenti

DATO ATTO che la presente programmazione triennale può essere rivista, integrata e/o modificata in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale o in relazione a nuove e diverse esigenze organizzative dell'Ente da definirsi nell'Organigramma e Funzionigramma dell'Ente;

DATO ATTO, infine, che:

- Il Piano triennale di fabbisogno del personale costituisce un documento di programmazione organizzativa, considerato l'orizzonte temporale di riferimento del ciclo di programmazione dell'Ente e coerente con tutti gli altri strumenti di programmazione (DUP, BILANCIO e PEG).
- in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del CCNL 16.11.2022, con nota prot. 31578/2023 del 19.10.2023, il presente Piano è stato inviato alle rappresentanze sindacali, unitamente ai principali atti istruttori;

CONSIDERATO che nel PIAO è prevista la Sezione 2: Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, la Sottosezione Performance;

VISTO l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 che individua fra le fasi del ciclo di gestione della performance anche il monitoraggio in corso di esercizio dello stato di avanzamento e di attuazione degli obiettivi e l'attivazione di eventuali interventi correttivi in corso di esercizio;

PRESO ATTO delle richieste di variazioni presentate da alcuni Dirigenti di Area;

PRESO ATTO altresì che per il Servizio informatico, sono previsti n. 4 obiettivi di performance legati agli avvisi PNRR e che rispetto al momento della predisposizione e presentazione degli obiettivi sono intervenute variazioni degli avvisi PNRR e chiarimenti da parte del Dipartimento che di fatto rendono irrealizzabili i risultati attesi e piuttosto reso necessario lo svolgimento di ulteriori attività per il perseguimento degli obiettivi e la messa a punto delle esigenze;

RITENUTO quindi opportuno apportare le necessarie variazioni agli obiettivi di performance 2023 già assegnati con la propria deliberazione n. 160/2023;

PRESO ATTO che con lo stesso atto di cui sopra e quindi contestualmente all'approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023 si è provveduto ad attribuire la rispettiva pesatura;

VISTE le schede degli obiettivi nella versione aggiornata per i nuovi obiettivi e per quelli modificati, si ritiene di mantenere inalterata la pesatura degli stessi;

VISTO il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023, così come modificato dal presente atto, che apporta modifiche alla sezione 2 del PIAO allegato al presente atto di cui viene a costituire parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per la premialità dei titolari di posizione organizzativa e delle rispettive aree si farà riferimento a quegli obiettivi individuati nel PIAO;

DATO ATTO che il Segretario Generale è incaricato del coordinamento delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi individuati con il presente atto e che ciascun responsabile dovrà compilare successivamente le schede degli obiettivi assegnati (ed aggiornati con il presente deliberato) quale rendiconto dell'attività svolta e dei relativi indicatori;

DATO ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 48, D. Lgs. n. 267/2000 la proposta di deliberazione in oggetto rientra nella sfera di competenza della Giunta comunale;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il CCNL comparto Funzioni locali del 16.11.2022;

Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale Dr.ssa Cinzia Stefanangeli: “Favorevole”;
- parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Risorse Umane Dr. Andrea Patacca: “Favorevole”;

A voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare l'Allegato A) – Assunzioni a tempo indeterminato, l'Allegato B) – Assunzioni flessibili, l'Allegato C) – Cessazioni, e l'allegato F) dotazione organica per contingente di

categoria a tempo indeterminato, modificando il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale relativo al triennio 2023/2025, già approvato con deliberazione giuntale n. 160/2023 e modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 245 del 10.08.2023, nella formulazione risultante dagli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto e per le motivazioni in premessa esplicitate.

3. Di approvare a seguito di quanto disposto dal punto precedente la dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere in esecuzione della presente deliberazione, come definita nei prospetti allegati (Allegati D, E), parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. Di approvare l'Allegato 1) contenente la determinazione del rapporto spesa di personale/entrare correnti ai sensi del D.M. 17.03.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e l'Allegato contenente il raffronto tra la spesa di personale determinata con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 ed il bilancio di previsione anno 2023.
5. Di dare atto che l'approvazione del Piano di cui al precedente punto 2 costituisce aggiornamento, ad ogni effetto di legge, del Piano integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O) per gli anni 2023/2025, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 160 dell'11.05.2023.
6. Di confermare quanto altro statuito ed approvato con il citato atto della Giunta Comunale n. 160/2023 ad oggetto "*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2023/2025*" e relativi allegati e l'atto giuntale n. 245 del 10.08.2023, recante: "*Aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2023/2025 (sezione III) – I modifica al piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2023/2025*".
7. Di dare atto che la spesa di personale prevista nel presente Piano triennale di Fabbisogno del Personale risulta rispettosa del principio di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 ed in linea con le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.
8. Di dare atto che la spesa per le assunzioni a tempo determinato risulta rispettosa di quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 4bis del D.L. n. 90/2014.
9. Di dare atto che le cessazioni di personale che avranno luogo nell'anno 2023, a seguito di collocamento a riposo di alcuni dipendenti e/o per dimissioni volontarie, sono indicate nell'allegato C al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
10. Di dare atto che, in caso di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e compatibilmente con il limite di spesa per il lavoro flessibile e con le disponibilità di bilancio, sono consentite eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato oltre a quanto programmato con il presente provvedimento.
11. Di dare atto che la definizione di dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dei servizi e degli uffici è un atto strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli

effettivi fabbisogni dell'ente, come tali mutevoli nel tempo e suscettibile di conseguenti aggiornamenti.

12. Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica in applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017.
13. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.
14. Di modificare la Sezione 2 del PIAO Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, la Sottosezione Performance approvato con atto di Giunta Comunale n. 160/2023 nella parte relativa al piano Dettagliato degli Obiettivi rettificandone alcuni e aggiornandone altri come da richieste di alcuni dirigenti di area, dando atto che la rispettiva pesatura rimarrà inalterata.
15. Di precisare che i responsabili di settore sono incaricati dell'esecuzione e traduzione operativa degli obiettivi individuati ed approvati col presente atto, ciascuno per la parte di rispettiva competenza e funzione come individuati nel Piano Dettagliato degli obiettivi e della Performance.
16. Di precisare, altresì, che il raggiungimento degli obiettivi stessi permetterà di valutare l'attività di ciascun responsabile di settore e di misurare la performance del settore di appartenenza; sarà altresì utile per valutare l'apporto e la collaborazione a questo scopo dei dipendenti assegnati a ciascun settore.
17. Di prendere atto che il Segretario Generale è incaricato del coordinamento delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi individuati con il presente atto e che ciascun responsabile dovrà compilare le schede degli obiettivi assegnati quale rendiconto dell'attività svolta, che verranno approvate con un successivo atto.
18. Di dichiarare il presente atto, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Sindaco
Avv. Francesca Mele

Il Segretario Generale
Dott.ssa Cinzia Stefanangeli